



# REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DEL MUNICIPIO 2

Approvato con deliberazione del Consiglio di Zona 2 n. 11 del 31 gennaio 2012  
Modificato con deliberazione del Consiglio di Zona 2 n. 216 del 25 novembre 2014  
Modificato con deliberazione del Consiglio di Municipio 2 n. 08 del 13 maggio 2020

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE  
DEGLI ORTI URBANI DEL MUNICIPIO 2**

**Art. 1 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

Agli orti vigenti non verranno modificate le attuali metrature. Per gli eventuali nuovi orti le dimensioni non dovranno superare i 60 mq. Potranno presentare la richiesta di assegnazione di un orto (uno per nucleo familiare) i cittadini residenti nell'ambito territoriale del Comune di Milano, e che, nel medesimo Comune e Comuni limitrofi, non siano proprietari o possessori di altro orto.

I richiedenti dovranno dichiarare, nella domanda, che nello svolgimento di tale attività non intendono perseguire finalità di lucro. Coloro che, in contrasto con quanto dichiarato, perseguiranno, anche sporadicamente, finalità di lucro, avranno immediatamente revocato la concessione.

Ciascun appezzamento sarà assegnato sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione di specifico Avviso pubblico.

Costituiscono criteri preferenziali per l'assegnazione:

- a) appartenere a un nucleo familiare a basso reddito (reddito ISEE);
- b) appartenere a categorie socialmente deboli (disabili, disoccupati, anziani).

Costituisce altresì requisito premiale nella formazione della graduatoria:

- a) essere stato in periodi precedenti conduttore di un orto nel territorio del Municipio 2, rispettoso dei regolamenti;
- b) essere compreso nella graduatoria precedente e scaduta senza essere stato assegnatario di particella ortiva nel periodo di validità della stessa;
- c) aver dichiarato la propria disponibilità a collaborare e partecipare attivamente alle operazioni di smantellamento di orti abusivi previste dai programmi dell'Amministrazione.

Nella formulazione della graduatoria dovranno essere considerati quali elementi penalizzanti eventuali richiami scritti o altre segnalazioni circa comportamenti contrari al presente Regolamento formulati da parte dell'Area Municipio 2 in precedenti periodi di conduzione dell'orto.

In ultima analisi si dovrà procedere, per l'assegnazione a parità di punteggio, al sorteggio tra i richiedenti

In caso di nuovi orti la Giunta di Municipio potrà deliberare criteri di priorità nella concessione delle nuove particelle ortive ai residenti nel Municipio 2 nella misura del 70%; decorsa la prima concessione l'assegnazione si uniformerà ai criteri dell'art. 1.

**Art. 2 - CONCESSIONE**

La concessione avrà durata quinquennale con possibilità di un anno aggiuntivo nel caso di attività iniziali di coltura dell'orto, bonifica e avvio. Alla scadenza il concessionario potrà concorrere a nuova assegnazione secondo il bando che sarà emesso.

E' consentita la concessione per non più di 2 (due) volte consecutive.

Ai concessionari uscenti, che in base alla graduatoria avranno diritto all'assegnazione, sarà mantenuto lo stesso orto di cui sono già in possesso.

Nell'arco della durata della concessione, e comunque fino all'emanazione del nuovo bando, è valida la graduatoria del precedente bando: in tal caso l'eventuale concessione ha validità fino alla scadenza del periodo di riferimento del bando.

Gli ortisti, attualmente titolari di concessione rilasciata dalla Amministrazione Comunale, manterranno inalterati i loro diritti così come regolati dall'atto concessorio in essere.

### **Art. 3 - CONDUZIONE DELL'ORTO**

La concessione è personale e non potrà essere trasferita ad altri; la conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo in caso di problemi di natura temporanea del concessionario che non gli permettano la diretta gestione dell'orto. In tale ed unico caso questi potrà essere sostituito da un familiare od altro concessionario per un periodo massimo di sei mesi, previa esaustiva ed esplicita dichiarazione da parte del concessionario, da effettuarsi entro giorni trenta dal verificarsi dell'evento, mediante lettera raccomandata indirizzata all'Area Municipio 2.

In caso di impedimento fisico o recesso volontario, l'assegnatario s'impegna a darne comunicazione all'area Municipio 2 entro 30 giorni, subentrando in questo caso il primo in graduatoria dei non aventi diritto.

### **Art. 4 - DIRITTI, OBBLIGHI E DIVIETI**

L'atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e prevederà cause di cessazione, decadenza e revoca.

Le particelle ortive individuali e le zone comuni dovranno essere tenute in modo decoroso e pulito, secondo criteri di omogeneità, concordati tra tutti i concessionari. In caso di mancato accordo tali criteri saranno definiti dall'Area Municipio 2

Potranno essere coltivati ortaggi e fiori, arbusti da frutto a basso fusto tipo sarmentoso "ad esempio vite, mirtillo, ecc" da potare regolarmente in modo da non superare in altezza la recinzione perimetrale.

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi e alle migliorie necessarie.

L'assegnatario dovrà procurarsi attrezzi, sementi, canna dell'acqua; tenere pulita l'area davanti al proprio orto; effettuare l'irrigazione da marzo ad ottobre negli orari definiti nel cartello d'ingresso al parco.

È consentito accedere agli orti dalle ore 6,00 alle ore 22,00.

È consentito introdurre biciclette purché condotte a mano e riposte davanti al proprio orto.

Nelle parcelle ortive e nelle zone comuni gli ortisti dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito:

#### **E' VIETATO:**

- Realizzare pavimentazioni, delimitazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, fatto salvo il caso che tali realizzazioni siano necessario per la risistemazione di orti già esistenti o, comunque, costituiscano accordo tra l'Area Municipio 2 o gli ortisti;
- Allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;
- Tenere bidoni di riserva d'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni;
- Scaricare rifiuti e materiali inquinanti e nocivi;
- Usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo;
- Attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti;
- Causare rumori molesti;
- Accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualunque ragione e bruciare stoppie o rifiuti; in deroga al presente regolamento è consentita l'accensione di un falò nella parte comune, per celebrare la Festa di S. Antonio, dandone previa comunicazione alla Polizia Municipale;

- Coltivare specie protette e/o vietate per legge;
- Attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;
- Modificare la destinazione ed i confini delle aree;
- Allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- Fare stoccaggio di letame per più di 30 giorni e spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 7,00 alle ore 20,00;
- Porre in essere tutte quelle iniziative che sono nocive alla vita delle api, pipistrelli, uccelli, ricci. Tutti gli animali utili all'uomo devono essere protetti con riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L.R. della Lombardia n. 33/77;
- L'accesso di tutti i veicoli a motore;
- Depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni;
- Prelevare i prodotti da altri orti;
- Piantare rampicanti in confine con gli altri orti e del muro di cinta;
- Installare reti antigrandine o qualsiasi altra struttura salvo prescrizioni;
- Utilizzare paletti di sostegno di piante e verdure superiore ai 2 (due) metri.

#### **ULTERIORI PRESCRIZIONI**

- Le coperture di plastica ad uso serra sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose, e comunque solo nel periodo invernale e solo sul 50% dell'orto confinante con il muro di cinta, purché siano alte al massimo 110 cm si presentino esternamente con cellophane trasparente incolore e nel rispetto dei confinanti sino almeno 50 cm dai confini laterali; si raccomanda di utilizzare come supporti canne naturali o legno vergine non verniciato;
- Nelle parcelle ortive è consentito realizzare coltivazioni protette con strutture che, però, devono essere smantellate entro il 30 aprile di ogni anno;
- Le piante possono essere coltivate purché non superino in altezza la recinzione perimetrale.
- Le piante non possono superare l'altezza della recinzione perimetrale per evitare di arrecare ombra alle particelle limitrofe.

Le immondizie e i residui organici vanno portati negli appositi luoghi di raccolta posti nelle immediate vicinanze degli appezzamenti stessi;

- ❖ È obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione.
- ❖ È obbligatorio mantenere la recinzione di ciascun orto con le stesse caratteristiche riscontrate all'atto della concessione o rinnovo.

È consentita la realizzazione, per i residui di tipo vegetale, di uno spazio per il compostaggio all'interno della propria particella previa autorizzazione scritta degli uffici del Municipio 2;

È obbligatorio mantenere pulita l'area e non devono essere lasciati rifiuti residui di alcun tipo ad eccezione di quelli vegetali di cui al punto precedente;

In caso di inottemperanza dei divieti previsti dal regolamento per un periodo superiore a 30 giorni dal riscontro, l'amministrazione comunale si riserva di procedere alla decadenza della concessione.

#### **Art. 5 CANONE DI CONCESSIONE**

All'atto dell'assegnazione, ed ogni anno in via anticipata, i concessionari sono tenuti al versamento del canone annuale, senza deposito cauzionale aggiuntivo.

Il canone annuo di concessione, per concorso spese gestione e fondo manutenzione straordinaria, è pari a € 1,00 al mq e soggetto a aggiornamento annuale ISTAT; la quota forfettaria annua per l'utilizzo dell'acqua è fissata in € 15,00. Il mancato pagamento di tali quote comporta la decadenza della concessione.

Le spese per la manutenzione ordinaria saranno a carico dei concessionari.

In caso di subentro, il canone da versare sarà calcolato in misura proporzionale ai mesi di effettivo godimento della concessione..

#### **Art. - 6 COMITATO DI GESTIONE**

Al fine di ottenere una gestione collettiva degli orti i concessionari potranno costituire un Comitato di Gestione composto di cinque membri concessionari per ogni area omogenea eletto a maggioranza tra gli assegnatari entro 3 (tre) mesi dalla data di assegnazione.

Questo Comitato di Gestione avrà il compito di coordinare le attività di conduzione degli orti e di intrattenere i rapporti con l'Area Municipio 2, segnalando eventuali problemi o inadempienze al presente regolamento.

Il Comitato di Gestione resta in carica per la durata della concessione. Al termine di tale periodo i concessionari provvedono alla sua ricostituzione.

Il Comitato di Gestione elegge al suo interno il Presidente. Questi può stipulare contratti a nome degli ortisti, costituiti in soggetto giuridico, per le attività di interesse comune ed intrattenere i rapporti con la l'Area Municipio 2. Può altresì proporre alla all'Area Municipio 2 le iniziative da effettuare anche in collaborazione con enti e privati.

Il Comitato di Gestione si occuperà, inoltre, della manutenzione ordinaria delle strutture comunali con particolare riguardo alle recinzioni comuni ed ai capanni, ferma restando la facoltà dell'Area Municipio 2 di intervenire direttamente per la manutenzione addebitando, in caso di incuria, il relativo costo agli assegnatari.

#### **Art. 7 CONTROLLO SULLA CONDUZIONE DEGLI ORTI**

L'Area Municipio 2 provvede, anche tramite il Comitato di Gestione, al controllo sulla conduzione degli orti gestiti dai concessionari. Il concessionario dovrà pertanto consentire l'accesso ai rappresentanti del Municipio 2 durante lo svolgimento di tale mansioni..

#### **Art. 8 RESPONSABILITÀ**

La responsabilità in ordine alla conduzione delle parcelle ortive individuali e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose.

#### **Art. 9 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE**

La concessione può cessare per:

- Rinuncia del concessionario;
- Impossibilità alla conduzione per un periodo superiore a sei mesi;
- Mancata coltivazione annuale;
- Trasferimento del concessionario in altro comune di Milano;
- Morte del concessionario;
- Decadenza della concessione per inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni di cui all'art. 4;
- Mancato pagamento del canone;
- Gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e subconcessioni a terzi, totale o parziale;
- Revoca della concessione da parte della Zona per motivi di interesse pubblico. In tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte del canone anticipato e non goduto.

In caso di mancato rinnovo della concessione il terreno dovrà essere lasciato libero da ogni oggetto privato; le culture pluriennali eventualmente presenti non potranno essere rimosse o danneggiate ed il precedente concessionario non potrà accampare alcun diritto di risarcimento su di esse, salvo diverso accordo tra le parti.

**Art. 10 NORME FINALI E TRANSITORIE**

Per ogni singola localizzazione la Giunta di Municipio 2 potrà deliberare, in sintonia con quanto sopra esposto, circa i criteri di concessione degli orti che potranno essere più restrittivi rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

In particolare, la Giunta di Municipio 2, relativamente alle situazioni di utilizzo precedente, potrà adottare, contestualmente ai criteri di assegnazione, norme transitorie anche in deroga al presente Regolamento, fatti comunque salvi i criteri di assegnazione.

Gli attuali concessionari che, alla data del bando emesso a seguito dell'adozione di questo Regolamento, soddisfino i requisiti richiesti, mantengono la titolarità dell'orto in concessione. Tale diritto viene meno a conclusione del rinnovo.

Il presente articolo è da intendersi abrogato all'atto della pubblicazione del bando successivo per la medesima località.